

ANAGRAFE BOVINA

# Inutile? Considerazioni e proposte su attuazione e criticità dei controlli di anagrafe



SALVATORE PARRINO

*Servizio Veterinario Sanità Animale, Asp 7 Ragusa*

L' applicazione delle varie normative in campo veterinario è sempre stato oggetto di dibattito, non solo riguardo al contenuto stesso delle norme, ma anche relativamente all'impianto sanzionatorio che dovrebbe assolvere l'importante compito di deterrente e di repressione delle infrazioni commesse. Per ammissione degli stessi giuristi, molti aspetti critici sono legati a diversi fattori quali scostamento dallo *ratio legis*, conflitto implicito con altre norme del nostro ordinamento, sovrapposizione con norme

che insistono sullo stesso tema e che disciplinano in modo diverso e, infine, interpretazione varia da parte delle autorità competenti con comportamenti diversificati nei riguardi dell'utente che si vede penalizzato da alcune interpretazioni. Tale applicazione si fa ancora più difficile quando la norma in questione si scontra con un avanzamento tecnologico che, di fatto, ne annulla il significato, rendendola non solo anacronistica ma, destituita di senso, addirittura inattuabile. È il caso, ad esempio, dell'obbligo della tenuta

e dell'aggiornamento, nelle aziende bovine, del registro di stalla il cui scopo è chiaramente quello di fornire alle autorità competenti uno strumento di controllo sui movimenti in entrata e in uscita degli animali.

Con l'avvento della BDN, la sua completa implementazione e, da ultimo, l'introduzione dell'obbligo del Mod4 in formato elettronico, appare chiaro l'inutilità della contemporanea presenza del registro aziendale di stalla, che si rivela soltanto un inutile doppione, dal momento che la tracciabilità è assicurata già dal sistema informatico. Pur tuttavia, continua a stare in piedi l'impianto sanzionatorio che prevede pene pecuniarie elevate nel caso di mancato aggiornamento del registro stesso, a seguito dei controlli di anagrafe, in palese contrasto con le norme comunitarie e nazionali che prevedono che la pena sia adeguata e proporzionata all'infrazione commessa!

Qualcuno spieghi, infatti, quale proporzione esista fra una dimenticanza nella registrazione di un movimento nel registro cartaceo, (comunque tracciato in BDN!) e la sanzione prevista di 200,00 euro. Allo stesso modo ci si spieghi come possa considerarsi proporzionata la sanzione di 200,00 euro per ogni capo la cui movimentazione venga registrata qualche giorno dopo rispetto ai sette previsti.

La questione diventa veramente seria quando il Mod4, registrato in ritardo dal "criminale" allevatore, risulta caricato di diversi capi, per i quali il proprietario aveva acceso il suo bel cero al Santo protettore per la grazia di aver venduto gli animali: i ringraziamenti e gli osanna al santo sarebbero stati rapidamente sostituiti da non lusinghieri epiteti e apprezzamenti "celestiali", considerato il moltiplicarsi della sanzione per tutti i capi!

Un'ulteriore riflessione va fatta sulla possibilità offerta dalla normativa di optare per il registro informatizzato in BDN, possibilità offerta, ma di fatto negata, in quanto molti organismi di controllo, (AGEA, Ex Corpo Forestale, ASL) in sede di ispezione "pretendono" che l'allevatore esibisca un registro cartaceo, ignorando completamente quanto più volte richiamato dal Ministero e costringendo di fatto gli allevatori a situazioni paradossali e grottesche. È il caso di un allevatore che, dopo aver optato per il registro informatizzato di BDN, si è visto costretto a comprare in fretta e furia il registro cartaceo, ricopiare a mano da BDN (sigh!) tutti i capi del proprio allevamento, circa 200, (doppio sigh!) per paura che il controllore, che aveva preteso il registro cartaceo, desse parere sfavorevole al controllo legato alla condizionalità!

Si tratta di comprendere e adeguare la normativa agli sviluppi, ormai rapidi, del mondo digitale, per evitare di continuare a ripetere prassi consolidate, ma rese ormai obsolete. Forse un briciolo di buon senso ci aiuterebbe a risolvere tante situazioni per le quali oggi abbiamo, per fortuna, un valido aiuto dalle tecnologie informatiche, accanto anche a una buona dose di determinazione a "volere" un cambia-

mento che è, comunque, nei fatti. È un processo sicuramente difficile, ma inevitabile, che impone di liberarsi da alcuni schemi mentali che ci fanno gridare "abbasso la burocrazia!", quando questa si rivolge contro di noi, ma ci vedono ergerci a inflessibili e incaponiti protagonisti, in senso negativo, quando siamo noi nel ruolo di burocrati: ecco allora che moltiplichiamo moduli, passaggi, e copie della copia della fotocopia fatta... in triplice copia!

Del resto, altri cambiamenti nell'ambito dell'anagrafe bovina, anche importanti, come l'abolizione del passaporto bovino, sono stati compiuti e in tempi brevi, anche se, ad onor del vero, non hanno avuto un riscontro favorevole da parte di molti allevatori, che vedevano nel passaporto bovino un elemento utile per la tracciabilità sicura dell'animale, cosa divenuta meno certa, dal momento che la modifica dei dati degli animali (sesso, data di nascita e altro) può oggi essere effettuata tranquillamente dall'allevatore (o dall'organismo delegato) senza la previa autorizzazione del Servizio veterinario, che poteva prima, in qualche modo, prevenire fraudolente sostituzioni di animali. Diverso, invece, il discorso per quanto riguarda l'identificazione elettronica che, ormai obbligatoria nella nostra Regione, ha riscontrato il favore degli allevatori, almeno nella nostra ASL.

Per concludere, è irrinunciabile oggi conoscere sempre più le opportunità che vengono fornite alla professione dall'avanzamento delle nuove metodologie informatiche, saperle padroneggiare e adeguare la nostra azione di controllo alla "rivoluzione digitale" in corso, proprio per coglierne adeguatamente gli elementi di modernità e guadagnarne in professionalità. Al contempo, si chiede ai decisori un nuovo impulso legislativo che rimuova alcuni "residui anacronistici", come il registro di stalla cartaceo, per il quale auspichiamo, a breve, una norma che ne sancisca la inutilità, per i motivi espressi in precedenza, dal momento che è veramente difficile immaginarsi, nel 2018, un Servizio veterinario senza la minima dotazione di un computer, una stampante e una connessione alla rete. Un'ulteriore attenzione va rivolta anche alle sanzioni previste per l'anagrafe bovina, prevedendo, ad esempio, per il ritardo nei tempi di notifica, sanzioni pecuniarie a capo più basse e introducendo un principio di gradualità sanzionatoria nei tempi di notifica (al ritardo dei tempi di notifica più lunghi corrispondano maggiorazioni proporzionali).

In questo modo si correggerebbe una norma concepita per essere da deterrente, ma che fino ad oggi non ha trovato opportuna applicazione proprio a motivo della sproporzione tra la infrazione commessa e la corrispondente sanzione, mancando proprio quel principio di proporzionalità e di gradualità che arricchirebbe la norma della *compliance* necessaria per la sua applicazione, tanto richiesta dagli "impeccabili" AUDIT delle commissioni europee nei confronti delle quali potremo mostrarci finalmente adempienti: o no?